

GIUDICE PACE

P.P. n. 2648/04 R.G. N.R.
 P.P. n. 23/10 R.G. Dib.App.
 n. _____ Sent.

93/2010



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
 IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

22 NOV 2010
 Anzionario di Cancelleria
 VISTO: Il Sostituto Procuratore Generale

Il Giudice della QUINTA SEZIONE PENALE Dott. SSR. C. DI PIETRO
 Alla pubblica udienza del 21. 10. 2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
27. 04. 2009 con condanna a _____

NEI CONFRONTI DI

PARIS QUIRINO, nato a Tione di Trento (TN), de: Trento, Via Calepina nr. 65 presso lo studio del difensore di fiduci Avv. Maria Cristina Osele

- libero presente -

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 395, comma 1, c.p., per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di **BELLA Francesco, PRESTAMBURGO Mario, BACARELLA Antonino, CASATI Dario, CHIRONI Giuseppe, FUDISCA Salvatore, IDDA Lorenzo**, economisti - agrari, appartenenti alla **SIDEA - Società Italiana di Economia Agraria**, e, precisamente per avere, a mezzo due lettere e-mail datate 19.10.2003 e 18.11.2003, che qui si intendono integralmente riportate, inviate al CUN - Consiglio Universitario Nazionale, nella persona del suo Presidente, prof. Luigi LABRUNA, ed al MURST - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, con sede in Roma, Via J. F. Kennedy nr. 20, affermato che: "...Da parecchi anni l'area AG201 è dominata e colonizzata da una mafia accademica così potente che ormai si comporta sfacciatamente e senza alcun pudore sapendo che le sue nefande azioni saranno impunte ed anzi contribuiscono a mantenere la disciplina nei ranghi. La "cupola" è formata da una dozzina di professori ben noti i cui nomi si avvicendano in quasi tutti i concorsi per professore ordinario, associato e per ricercatore attraverso la ben nota tecnica dei "fantini"... Il CUN dovrebbe essere l'organo di vigilanza garante della trasparenza per quanto riguarda tale procedura e invece si dimostra un organo al servizio della mafia accademica di cui sta parlando... I di nomi sono facilmente individuabili perché in via generale, ricorrono almeno due volte nelle cinque commissioni. Queste designazioni non possono essere il frutto di vigilanza e trasparenza e sono nate in modo casuale. I nomi che ricorrono almeno due volte sono: Mario **PRESTAMBURGO** (Trento) Luciano **BACARELLA** (Palermo) Salvatore **FUDISCA** (Palermo) Giuseppe **CHIRONI** (Trento)

delibera) Francesco BELLUCCI (Catania) Giuseppe DE MEO (Bari) Lorenzo IDDI (Sassari) Augusto MARINELLI (Firenze) Dario CASATI (Milano) È nel possibile che le sedi universitarie più prestigiose di Trieste debbano essere presenti in maggioranza assoluta, commissione per commissione? È nel possibile che Augusto Marinelli, Rettore dell'Università di Firenze, trovi il tempo per partecipare alle votazioni e confermare il professori straordinari? È il Marinelli lo stesso Rettore che ha scritto in posto AGR/01 per il figlio della Facoltà di Medicina? È nel possibile che questi signori abbiano una loro idea, la formazione di gruppi occidentali nell'area AGR/01? È nel possibile che il CUN, attraverso il Comitato d'Area Scienze Agrarie e veterinarie, si faccia complice della straordinaria criminalità con cui vengono gestiti e "confermati" i concorsi universitari? ... La riforma dei meccanismi concorsuali nel nostro Paese non ha risolto i problemi della selezione e della promozione dei docenti universitari che avevano giustificato quella riforma. Quanto accaduto nel settore AGR/01 è emblematico di come possono costituirsi nel tempo gruppi accademici in grado di imporre a tutto il settore regole che determinano gravi distorsioni nel reclutamento universitario, tali da consentire marcate discriminazioni dei candidati più preparati e meritevoli. Il fatto che un professore della qualità e preparazione di Giovanni Anania sia stato ritenuto non idoneo alla conferma professore ordinario non fa che confermare tale giudizio e, se mai, segnala il fatto che in AGR/01 si sia oltrepassata ogni misura, anche con riferimento alle distorsioni osservabili in altri raggruppamenti disciplinari.

Fatti avvenuti in Roma, in data 19 ottobre 2003 e in data 18 novembre 2013

PARTI CIVILI: ANTONINO BACCARELLA n. e GEM (CL) IL 21.2.1937
 RES. e PALERMO, VIA DONTE 157/A; STEFANIA CHIRONI
 n. e PALERMO IL 02.11.1964 MI RES. IL VIA VERSILIA
 1, nelle qualità di:erede del PROF. GIUSEPPE CAIRONI
 n. e PALERMO IL 01.06.1935 e deceduto il 23.7.2010)
 RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AW. FABRIZIO LANZARONE
 ON STUDIO IL PALERMO, P.zza CASTELNUOVO 26
 MARIO PRESTAMBURGO n. e MESSINA IL 07.9.1937
 RES. e TRIESTE, Via Ezzemole 9 zeppl. e difeso
 dall'AW. FRANCESCO SORRENTINO ON STUDIO IL
 Gorizia C.so ITALIA 90.

CONCLUSIONI.

P.M.: Guffenme sentenza 1° grado

DF. P. CIVILI: Aw. Sorrentino: Annullamento dell'ordinamento
 di intemperatività delle sentenze plebe e l'ordinamento
 civile delle Corti P. Civile, e si riporta alle conclusioni
 formulate nell'atto di Appello.

AW. L'INTERONE. Che le conclusioni scritte e lo Stato
de separ.

DIF. ITA: si riporta alle memorie difensive

Con atti dep
Giuseppe,
650/09
di dif
Fr

MOTIVAZIONE

2p

Con atti depositati il 2.7.09 e il 6.7.09 Bacarella Antonino, Prestamburgo Mario, Chironi Giuseppe, Tudisca Salvatore proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 650/09 del 27.4.2009 che assolveva per difetto dell'elemento psichico Paris Quirino dal reato di diffamazione aggravata per avere offeso la reputazione degli appellanti nonché di Bellia Francesco, Casati Dario, Idda Lorenzo, economisti e agrari appartenenti alla Società Italiana di Economia Agraria, attraverso due lettere e-mail del 19.10.2003 e del 18.11.2003 inviate al CUN (Consiglio Universitario Nazionale) nella persona del Presidente prof. Luigi Labruna e ai tre membri del comitato d'area.

Premettendosi che, benché se ne faccia menzione nella imputazione a carico del Paris, non vi è prova dell'invio della lettera al MURST (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica), nella e-mail del 19.10.2003 al Consiglio Universitario il Paris lamentava la colonizzazione dell'area AGR/01 da parte di una mafia accademica potente e sfacciata che senza pudore e con la certezza dell'impunità dominava i concorsi per professore ordinario, associato o ricercatore. Una "cupola" formata da una dozzina di professori i cui nomi si avvicendavano in quasi tutti i suddetti concorsi attraverso la tecnica dei "santini".

Paris si doleva che il Consiglio nazionale che dovrebbe essere l'organo di vigilanza garante della trasparenza di queste procedure si dimostrava invece organo in balia di un sistema di mafia accademica. I nomi dei professori coinvolti erano facilmente evincibili, perché ricorrenti almeno due volte nelle cinque commissioni, circostanza che non poteva essere il frutto di una mera casualità (Prestamburgo, Bacarella, Tudisca, Chironi, Bellia, De Meo, Idda, Marinelli, Casati). Si chiedeva quindi l'imputato se fosse possibile che il rettore Marinelli dell'Università di Firenze trovasse il tempo per partecipare per due volte alle commissioni di conferma di professore straordinario e potesse creare un posto apposito per il figlio alla facoltà di Medicina e in genere che i nominatici menzionati dominassero la formazione dei ranghi accademici dell'Area AGR/01. Si chiedeva ancora se il CUN potesse farsi complice della straordinaria criminalità con cui erano gestiti e confermati i concorsi universitari. Chiedeva infine al Presidente una più attenta vigilanza per evitare che lo scandalo proseguisse almeno nel prossimo futuro.

Nella e-mail del 18.11.2003 trasmessa allo stesso prof. Labruna, Paris spiegava di avere scritto la prima lettera sull'onda dello sdegno e della indignazione per la notizia che il prof. Giovanni Anania era stata valutato non idoneo alla conferma, pur vantando titolo eccellenti e ammetteva che alcune affermazioni riguardo al CUN erano sopra le righe.

Chiariva Paris che quanto accadeva nel settore AGR/01 era emblematico di come potessero costituirsi gruppi di potere in grado di imporre a tutto il mondo accademico regole che determinavano gravi distorsioni nel sistema di reclutamento dei professori.

Si rendeva conto il Paris che su un meccanismo così distorto il CUN avesse scarso potere per intervenire, ma aveva invece pieno potere di vigilanza e controllo sulla definizione della commissioni di conferma, area in cui il Comitato aveva competenze in materia di monitoraggio e valutazione della progressione della carriere universitarie.

Ecco perché, proseguiva Paris, appariva grave ai suoi occhi che la commissione di conferma del prof. Anania designata dal CUN contenesse, pur come membro supplente, il nominativo del Prestamburgo, la cui non trasparente condotta professionale era stata pubblicamente denunciata da Anania l'anno prima.

Mentre le commissioni di conferma per professori associati erano il risultato di un sorteggio, diversamente i componenti della commissioni di conferma per professori ordinari e per i ricercatori erano designati.

Era dunque auspicabile, concludeva l'imputato, estendere il sistema del sorteggio a tutte le commissioni di conferma, palesandosi il differente sistema di designazione dei membri come il modo per mantenere un potere di discriminazione tra i commissari.

Inoltre, era auspicabile che anche per le commissioni di conferma potesse applicarsi la norma relativa alle commissioni di valutazione comparativa che prevedeva per i professori che ne facessero parte di non potere ulteriormente partecipare nell'anno successivo ad altre commissioni con lo stesso ruolo.

In definitiva, il Paris si augurava ancora che le modalità di designazione delle commissioni di conferma per il settore AGR/01 potessero cambiare; veniva peraltro a conoscenza con soddisfazione del fatto che nella commissione di conferma designata successivamente alla mail del 19 ottobre figuravano nominativi diversi da quelli da lui segnalati.

Come si accennava, dall'imputazione di diffamazione il Paris veniva assolto dal Giudice di Pace di Roma, il quale riteneva che l'imputato, nell'indirizzare le lettere in esame all'organo deputato al controllo sulle designazioni delle commissioni di conferma per professori ordinari e con la finalità di richiedere maggiore vigilanza, avesse esercitato sotto il profilo putativo il diritto di critica.

Nei motivi di appello ai soli fini civilistici le parti civili lamentavano sotto il profilo procedurale che : 1) la sentenza fosse nulla per avere omesso di valutare l'analitica memoria depositata dalla difesa Bacarella, ciò che avrebbe determinato la violazione dell'art. 178 lett c) c.p.p. e il difetto di motivazione; 2) fosse nulla l'ordinanza del Giudice emessa il 9.10.2006

che dichiarava la intempestività della querela di Prestamburgo Mario, al contrario sporta nei termini quanto meno con riferimento alla lettera del 18.11.3003, nonché l'ordinanza di esclusione della parte civile pronunciata peraltro in violazione del diritto al contraddittorio e sull'errato presupposto della tardività della querela (ciò che non esclude per la parte offesa non querelante di potersi ugualmente costituire).

Nel merito le parti civili appellanti lamentavano che: 1) non fosse chiaro se il Giudice di Pace avesse assolto l'imputato in applicazione della scriminante putativa del diritto di critica o se avesse oggettivamente riconosciuto l'esercizio di tale diritto; 2) non era affatto corretto in ogni caso inquadrare la vicenda nell'ambito di tale scriminante atteso che l'autorità cui le due mail furono indirizzate non è affatto un organo di vigilanza a garanzia della trasparenza delle procedure concorsuali in ambito universitario, come scriveva il Giudice; in particolare il CUN era un mero organo di consulenza del MIUR, privo di qualsiasi potere di intervento nel campo legislativo (lo svolgimento dei concorsi di valutazione e conferma sono regolamentati da apposite leggi) che si limita a proporre al MIUR i nominativi dei docenti che possono ricoprire la carica di commissario nei soli concorsi di conferma per professori universitari e ricercatori (per gli associati la commissione è sorteggiata); 3) quanto alla invocata tecnica dei "santini", l'imputato si riferiva chiaramente alle votazioni per la formazione delle commissioni giudicatrici per i soli concorsi di valutazione comparativa ovvero di immissione in ruolo con la conseguenza che indicava fatti non veri in ordine alla assidua presenza degli appellanti in tali commissioni; 4) quanto alla presenza degli appellanti "almeno due volte nelle cinque commissioni", dovendosi tali commissioni ritenere unicamente quelle di conferma i cui membri sono designati dal CUN, l'assunto era smentito dalla produzione documentale di primo grado in cui i nominativi individuati da Paris comparivano solo una volta (il Giudice aveva invece preso per buoni i dati forniti dall'imputato e relativi ad entrambe le commissioni, di conferma e di valutazione comparativa); 5) la critica in ogni caso non poteva superare il limite della verità della notizia, oltre che i limiti della rilevanza e della continenza, in quanto pur assumendo connotazioni soggettive e opinabili quanto meno doveva essere ancorata a una riproduzione della realtà fattuale corretta, risolvendosi diversamente in una ricostruzione volontariamente distorta dei dati; 6) dal punto di vista poi della correttezza delle espressioni usate, i riferimenti alla "cupola", ai "santini", alla mafia accademica erano oggettivamente lesivi dell'onore e della reputazione degli appellanti.

Si costituiva l'imputato nel giudizio di appello depositando in cancelleria memoria, nella quale sosteneva: 1) inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 38 D.lvo. 274/2000 tenuto conto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568 c.p.p., per cui

spetterebbero unicamente al ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 gli stessi mezzi impugnazione del p.m previsti per la sentenza di proscioglimento (pertanto non avendo nessuno dei querelanti proposto ricorso immediato ex art. 21 D.lvo. 274/2000 gli appelli dovrebbero ritenersi inammissibili); 2) inammissibilità dell'appello presentato da Bacarella per violazione del principio della difesa tecnica e per violazione viziata da colpa grave dell'art. 38 D.lvo.cit.; la parte civile invero aveva presentato due appelli, uno il 2.7.2010 a firma dell'avvocato difensore e uno in nome proprio, ciò che determinerebbe una implicita revoca di mandato del difensore, con la conseguenza che l'appello proposto senza essere legittimato a un autonomo gravame è inammissibile e viziato da colpa grave (ciò cui conseguirebbe la richiesta di risarcimento danni in favore dell'imputato ex art. 28 D.lvo. cit.; 3) inammissibilità dell'appello del Prestamburgo avverso l'ordinanza del 9.10.2006 che escludeva la costituzione di parte civile sulla base della intempestività della sua querela con conseguente condanna alle spese; chiedeva altresì il risarcimento del danno per colpa grave per le illazioni contenute nell'atto di appello del Prestamburgo e relative a un seminario tenuto dal Paris all'Università di Palermo per il quale avrebbe ricevuto un sostanzioso compenso monetario.

Nel merito, la difesa dell'imputato sosteneva che : 1) la sentenza appellata andasse confermata attesa la sostanziale verità di tutti i fatti contenuti nelle e-mail del Paris e divenuti oggetto di indagine sia da parte della Procura di Firenze nel 2005 che della Procura di Milano nel 2004 che da ultimo della Procura di Trieste (di cui era prodotta la richiesta di archiviazione del 2008 e l'ordinanza di accoglimento del 2010); la lettura di tali atti infatti consentiva di apprezzare l'esistenza effettiva di una cupola -intesa come sistema accademico mafioso- di professori universitari che gestivano i concorsi interni; 2) le e-mail corpo di reato costituivano veri e propri esposti inoltrati ad una autorità amministrativa (il Presidente del CUN) e ai tre responsabili del comitato d'Area in Scienze Agrarie di cui si sollecitava l'intervento per sanare le anomalie relative alla designazione dei componenti delle commissioni di conferma; il CUN invero è l'organo che esprime i pareri di legittimità in ordine agli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori con al suo interno un collegio di disciplina con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico di professori e ricercatori universitari; 3) corrispondeva al vero che i nomi degli odierni appellanti ricorressero con frequenza nella commissioni di valutazione, come dimostrato dalla documentazione allegata sia in quanto membri effettivi che supplenti.

All'udienza, dato atto della regolare costituzione delle parti, la difesa di Chironi depositava atto di intervento di Chironi Stefania, atteso il decesso nelle more del padre Chironi Giuseppe e la revoca della costituzione di parte civile di Tudisca Salvatore. Su istanza della difesa di parte civile era altresì acquisita come prova sopravvenuta l'archiviazione del procedimento presso il Tribunale di Trieste in data 31.5.2010. Il Paris rendeva dichiarazioni spontanee e le parti concludevano come in atti.

Devono affrontarsi preliminarmente le questioni in punto di diritto.

L'appello delle parti civili ai soli effetti civili è in primi luogo ammissibile.

L'art. 38 D.lgs. 274/2000 che riserva l'appello al sole ipotesi in cui la persona offesa citi l'imputato ex art. 21, ovvero con ricorso immediato, non ha efficacia derogatoria ma estensiva della disciplina generale dell'art. 577 c.p.p., secondo il quale la parte offesa costituita parte civile è legittimata alla impugnazione anche agli effetti penali delle sentenza di condanna e proscioglimento per reati di ingiuria e diffamazione (Cass. V n. 41148 del 22.4.2005 Capellino ed altri).

Intervenuta l'abrogazione dell'art.577 c.p.p. per effetto dell'art. 9 L. 20.2.2006 n. 46, permane per la parte offesa la possibilità di impugnare i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, la stessa sentenza di proscioglimento.

Invero, l'art. 568 co 3 c.p.p. dispone che il diritto di impugnazione spetti solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, ragione per cui anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. 46/06 cit. "la parte civile ha facoltà di proporre appello agli effetti della responsabilità civile"(Cass. Sez. Un. 29.3.2007 n. 27614 Lista).

Nel caso di specie, gli appelli sono espressamente proposti ai fini delle statuizioni in materia di responsabilità civile e dunque sono sotto tale aspetto pienamente ammissibili (v. Cass. III 25.3.2007 n. 35224 Guerini, sez. V 30.11.2005 n. 9374 Princiotta).

Date queste premesse ne consegue che nessuna colpa grave è ravvisabile nella condotta degli appellanti che possa giustificare un eventuale risarcimento del danno nei confronti del Paris.

Tuttavia, con riferimento alla specifica posizione del Prestamburgo, non è superabile la avvenuta esclusione della sua costituzione di parte civile di cui alla ordinanza (anch'essa impugnata) del 9.10.2006 del Giudice di Pace.

Ed invero l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, a differenza di quella di inammissibilità o di rigetto di esclusione avanzata dall'imputato, è sempre e definitivamente inoppugnabile, perché il soggetto danneggiato una volta estromesso dal processo perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare la sentenza assolutoria dell'imputato che

non contiene nei suoi riguardi alcuna statuizione decisoria (Cass. sez. Un. N. 12 del 13.7.1999; Cass. II n. 30045 del 12.3.2003 Orsini; conf. Cass. III n. 39321 del 9.7.2009 Minist. Finanze, Ambrosino e altri dove si afferma la ricorribilità in Cassazione delle sole ordinanze affette da abnormità).

Ne consegue che per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione i provvedimenti, anche impliciti, di ammissione e di esclusione della parte civile assunti in primo grado non sono impugnabili neppure con la sentenza (Cass. V n. 2911 del 3.3.1999).

Se ne deve concludere che in tali ipotesi residui alla parte esclusa la sola tutela civilistica.

La inammissibilità dell'appello del Prestamburgo rende irrilevante affrontare nel merito le doglianze relative al contenuto dell'ordinanza impugnata e relative alla tempestività della querela.

Quanto però alla asserita violazione del diritto al contraddittorio, costituente questione di nullità generale attinente il diritto di difesa e in ipotesi rilevabile di ufficio dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, deve osservarsi che dalla lettura dei verbali di causa si evince che le parti svolsero tutte le loro deduzioni difensive sulla questione della tempestività delle querela all'udienza del 29.5.2006, alla quale il giudice rigettava "allo stato" l'eccezione; nelle more della successiva udienza, era depositata memoria della difesa dell'imputato; all'udienza 9.10.2006 infine, a scioglimento della riserva assunta sulle residue questioni, il giudice, implicitamente revocando la prima ordinanza, accoglieva l'istanza dell'imputato in una con il provvedimento ammissivo delle prove. In tale iter procedimentale non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa; da un lato le parti rappresentarono e contro dedussero i propri argomenti difensivi nel corso della prima udienza, alla quale il giudice rigettava allo stato l'eccezione, dall'altro i documenti, sulla cui base il giudice di prime cure ha poi ritenuto di modificare l'ordinanza originariamente emessa, erano depositati al fascicolo dibattimentale e dunque erano noti (o tali avrebbero dovuto essere) a tutte le parti costituite che ben avrebbero potuto interloquire in ordine agli stessi per iscritto o oralmente. Imputet sibi se non lo hanno fatto.

In ogni caso non si origina in favore del Paris alcun diritto al risarcimento del danno per colpa grave della parte civile estromessa, considerato che l'appello è stato ritualmente proposto dalle altre parti interessate e che non è stata fornita alcuna prova di danno derivante all'imputato per effetto della specifica condotta del Prestamburgo.

In specie esula dall'oggetto di questo procedimento a carico del Paris, la vicenda accennata nell'atto di appello dal Prestamburgo di una sua onerosa partecipazione a un convegno

all'Università di Palermo, argomento diretto a minare la credibilità dell'imputato da cui non deriva alcun pregiudizio che possa trovare tutela in corso di giudizio.

È ammissibile l'appello di Bacarella Antonio; costituisce una mera presupposizione della difesa dell'imputato ritenere che la presentazione di seguito all'atto di appello a firma dell'avv. Lanzarone di un ulteriore appello, del tutto identico al primo, a firma del solo Bacarella possa interpretarsi come revoca implicita del difensore.

L'assoluta omogeneità di contenuto dei due atti presentati nel medesimo contesto di spazio e sostanziale di tempo palesa la identità dell'appello proposto dalla parte civile, rappresentata in questa fase del giudizio dinanzi al Tribunale monocratico dal proprio difensore.

Costituisce altresì un mero assunto difensivo la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza per non avere tenuto conto il Giudice di Pace nella sua decisione delle memoria depositata dalla difesa di Bacarella, ciò che concreterebbe altresì un difetto di motivazione.

Non è ravvisabile nella specie alcuna violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 c.p.p., che in via di mera ipotesi sarebbe stata eccezionale nel diverso caso in cui non fosse stato consentito alla parte civile di depositare i documenti e sviluppare gli argomenti a sostegno della proprie argomentazioni difensive; al contrario nel sistema tipico delle nullità, la violazione lamentata non concreta un vizio influente sull'esercizio del diritto di difesa. D'altronde, nella stesura dei motivi della decisione il giudice ha ampia discrezionalità nel dare o nel limitare lo spazio agli argomenti di fatto e di diritto prospettati dalle parti a seconda che li reputi influenti o inutili ai fini del decidere.

Le modalità di redazione della sentenza non danno luogo a carenza di motivazione in senso tecnico, vizio censurabile in altra sede, né consentono di ritenere che il giudice nel redigere i motivi non abbia tenuto criticamente conto di tutte le emergenze processuali.

Passando al merito, non ritiene dubitabile questo decidente che il Paris nelle due lettere e-mail esponesse una feroce critica verso il sistema italiano definito mafioso, con il quale era gestita la nomina del personale accademico nel settore AGR/01.

Paris, il quale dichiarava di essere da ormai 35 anni professore di economia agraria all'Università di California, si dimostrava tutt'altro che disinteressato alle vicende italiane e chiariva nella mail successiva di essersi mosso a scrivere sull'onda dello sdegno per la mancata conferma del prof. Anania presso l'Università di Calabria.

E' evidente che il Paris nelle due lettere corpo di reato esprima un giudizio amaro e personale, gravemente critico delle vicende accademiche italiane e in particolare la forte indignazione per la persistenza di meccanismi affatto trasparenti attraverso cui era organizzato il sistema

delle valutazioni e conferme dei professori universitari e in complesso era gestita l'assegnazione delle cattedre nello specifico nel settore di sua competenza.

Si tratta di lettere sostanzialmente aventi una funzione di denuncia se è vero che sono indirizzate a un soggetto giuridico (il CUN nella persona del Presidente) che, come specifica la difesa di parte civile, ha tra l'altro proprio la funzione di indicare al MIUR i nominativi dei professori facenti parte delle commissioni di conferma.

Il destinatario delle e - mail era dunque un soggetto qualificato e istituzionalmente interessato alla comunicazione, con un ruolo specifico di vigilanza.

Ed invero il CUN ai sensi della L. 18 del 16.1.2006, tra l'altro, esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento e conferma dei professori ordinari, associati e ricercatori (art. 2 comma 4). Inoltre, (art. 3) al suo interno opera un collegio di disciplina con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari.

Pertanto, nell'indirizzare le proprie lettere al CUN, lo scrivente manifestava la volontà di denunciare taluni fatti gravi concretanti un malcostume diffuso informando un organo che aveva il potere di segnalare i nominativi dei componenti nelle commissioni di reclutamento e conferma di professori ordinari, associati e ricercatori e poteva pertanto effettivamente intervenire per evitare in futuro ulteriori anomalie ritenute tutt'altro che casuali nel sistema di designazione.

Esercitava il Paris, pertanto, un diritto di critica, palesando la propria autorevole e circostanziata opinione sulla materia. D'altronde, a connotare la natura del discorso non sono determinanti l'uso di espressioni interrogative (peraltro nella fattispecie ricorrenti) o di locuzioni verbali del tipo "penso" o "ritengo che"(nella fattispecie non presenti), dovendosi avere riguardo non alla forma, ma alla sostanza delle argomentazioni che, nella fattispecie, chiaramente riflettono un giudizio di valore volto a ottenere risposta da un soggetto qualificato.

Ciò non toglie che facendo dichiarazioni precise e nomi di soggetti coinvolti nella c.d. "cupola", il Paris dovesse assumersi la responsabilità della sue affermazioni sia sotto il profilo della loro corrispondenza al vero che della correttezza delle modalità espressive in concreto utilizzate.

Il dolo della fattispecie è d'altronde generico, prescindendo dall'intento perseguito dall'agente, e consiste nella consapevolezza di fare uso di parole ed espressioni offensive; non rileva dunque la prova dell'animus iniuriandi vel diffamandi, ma la rappresentazione, anche sotto il profilo del rischio accettato, della capacità lesiva della propria condotta (Cass. V. n.

7597 del 11.5.1999 Beri Riboli E.; conf. Cass. V n. 935 del 16.12.2008 P.M. e p.o. in porc. ferrara).

Orbene, in tema di diffamazione, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica richiede "la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni critiche in quanto, fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate, non può essere consentito di attribuire a un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate per poi a esporlo a critica come se quei fatti e quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili" (Cass. V n. 7662 del 31.2.2007 Iannuzzi e altri).

La verità dei fatti presupposti è dunque un limite comune all'esimente del diritto di cronaca con l'unica attenuazione derivante dalla natura stessa del concetto di critica; se è ovvio infatti che l'opinione, diversamente dalla mera informazione, è connotata dalla soggettiva interpretazione delle vicende che vi fanno da sfondo, ciò non significa però che possa essere sganciata da un nucleo di realtà fattuale tanto più ampio quanto più dettagliati e precisi sono i fatti oggetto dell'elaborazione logica (Cass. V. n. 43403 del 18.6.2009 Ruta).

Diversamente, la critica si ridurrebbe ad una pura "congettura", mera occasione di "dileggio e mistificazione" (Cass. 43403 cit.), laddove un giudizio di valore richiede il rispetto della verità dei fatti interpretati; se l'interpretazione pertanto non potrà essere mai oggettiva, dovrà essere fondata però su presupposti fattuali riscontrabili.

Orbene, l'accusa rivolta dal Paris è forte e argomentata in termini espliciti.

Le denunce del Paris hanno portato all'apertura di un procedimento penale per violazione degli artt. 416 e 323 c.p. a Trieste, sulla base degli atti trasmessi dalla Procura di Milano cui a sua volta il procedimento era pervenuto da Firenze, nei confronti di Prestamburgo Mario, Bacarella Antonino, Tudisca Salvatore ed altri tre soggetti.

In atti si trovano la richiesta di archiviazione del P.m. del 6.3.2008, già prodotta in primo grado, e il provvedimento di archiviazione del GIP in data 31.5.2010, prodotto in appello.

Ebbene, la conclusione dei magistrati di Trieste è che il fatto, pur sussistente nella sua materialità, non integrasse la fattispecie giuridica dell'abuso di ufficio, ragione per cui il p.m. chiedeva e il GIP emetteva provvedimento di archiviazione.

Per la comprensione dei fatti oggetto dell'odierno procedimento appare illuminante la lettura di questi atti giudiziari.

L'ipotesi investigativa era che il prof. Prestamburgo avesse organizzato e partecipato a una associazione a delinquere costituita da un gruppo di potere la cui finalità "era intervenire e interferire pesantemente, fino a determinarlo nelle pieghe più riposte, l'intero meccanismo di

nomina dei docenti universitari nell'intero settore scientifico e disciplinare AGR/01, attraverso un sistema denominato cabina di regia, intendendosi con esso il controllo capillare, operato mediante la longa manus del PRESTAMBURGO, vero e proprio deus ex machina del settore universitario de quo, delle candidature prima e delle nomine poi dei membri delle commissioni esaminatrici, i quali quindi, quali meri esecutori, avrebbero ottemperato al mandato del PRESTAMBURGO e dei suoi sodali indicando i vincitori di concorso (ovvero gli idonei) in persone individuate a monte, quasi esclusivamente in virtù di rapporti di parentela e/o affiliazione scientifica con i soggetti dominanti"(capitolo 1 della richiesta di archiviazione).

In definitiva, il Prestamburgo avrebbe organizzato e gestito un sistema di controllo dei concorsi per la nomina di docenti universitari al fine di condizionarne il risultato (in particolare si trattava di concorsi per la valutazione comparativa a posti di professori ordinari e associati e concorsi per titoli ed esami per ricercatore universitario del settore AGR/01).

Il Prestamburgo, in qualità di professore ordinario di economia ed estimo presso l'Università di Trieste nonché Presidente della SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria), avrebbe avuto un potere di controllo presso che assoluto sui docenti *"sulla scorta della diffusa convinzione che ove essi docenti avessero preso decisioni non gradite al prof. Prestamburgo e non si fossero adeguati al sistema di condizionamento dei concorsi, la loro carriera sarebbe stata negativamente segnata, come di fatto sarebbe avvenuto al prof. Anania, il quale essendosi posto in aperto contrasto con il prof. Prestamburgo, non è riuscito a vincere il concorso per professore ordinario, nonostante sia uno studioso di fama internazionale"*, secondo le chiare parole del p.m. triestino.

I concorsi oggetto delle illecite attenzioni si distinguono in due tipologie, quelli per valutazione comparativa a posti di professore ordinario, associato o ricercatore e quelli per la conferma in ruolo per gli idonei chiamati dalle singole università sulla base dei concorsi per valutazione.

Posto che la normativa è oggi superata dalla L.230/2005 che ha stabilito la nomina per sorteggio, la composizione della commissione mutava in funzione del posto a concorso.

Pubblicato il posto e pervenute le domande dei candidati, iniziava la procedura di formazione della commissione esaminatrice. Un posto è demandato al docente designato dal Consiglio della facoltà che ha indetto il concorso e gli altri vengono eletti dai docenti del Settore Scientifico Disciplinare in questione nelle 35 sedi universitarie e gli eleggibili sono tra i medesimi soggetti, salvo alcune esclusioni.

Come si accennava, le indagini avevano avuto origine sulla base di taluni esposti del Paris.

Il 26.10.2004 era disposta una perquisizione presso l'abitazione del Prestamburgo, dove era rinvenuto un cd rom contenente schede relative ad ogni docente italiano con diritto di voto per la formazione delle suddette commissioni esaminatrici, schede nelle quali era indicato chiaramente il nominativo a cui attribuire il voto; un file cui ad ogni docente dei vari atenei era abbinato il nominativo del referente (ovvero del professore alla cui sfera di pensiero e di potere il singolo docente apparteneva); una lettera di Rosa Franco professore di Udine di sottomissione personale alle indicazioni del Prestamburgo (la frase "tant'è che quando mi è stato fatto presente l'opportunità di soprassedere mi sono adeguato" era in tal senso eloquente); una lettera di Rossi Alfio al quale Prestamburgo dà indicazioni di voto.

Il 25.5.2005 era altresì disposta la perquisizione a carico tra gli altri di Tudisca Salvatore al quale erano rinvenute della e-mail del Prestamburgo che il Tudisca girava ad altri referenziati, relative ai candidati al ruolo di commissario che il Prestamburgo desiderava fossero votati; analogo tipo di e-mail erano rinvenute a Boatto Vasco e Gallenti Gianluigi.

Dalle indagini di Firenze e in specie dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, tra gli altri anche di Anania Francesco, risultava che il Prestamburgo usava inviare o far inviare e-mail con la indicazione dei docenti da votare per la formazione delle commissioni; chi per ipotesi aveva più titoli rispetto al docente predestinato da Prestamburgo veniva "invitato" a rinunciare tanto è vero che alcuni docenti mutarono settore di insegnamento (Fabiani, Cuffaro Crocetta); i sodali del Prestamburgo erano Bacarella, Tudisca, Bellia, Idda, Marinelli; i concorsi presentavano caratteristiche di non trasparenza (bassa partecipazione, rinuncia successiva di soggetti con titoli superiori agli altri); risultavano evidenti le composizioni ad incrocio di talune commissioni di concorso che avevano visto vincitori parenti o referenziati dagli associati.

L'attività di condizionamento emergeva da alcune intercettazioni telefoniche tra Prestamburgo e Idda, Prestamburgo e Boatto, De Blasi, Rossi Alfio, Marinelli, Tudisca (sia sul concorso di Macerata che di Bologna che di Perugia), Gallenti, Vieri.

Sentito nuovamente il Paris nel corso delle indagini di Trieste, forniva ulteriori informazioni e nominativi di persone che o avevano ricevuto indicazioni di voto o avevano fatto un passo indietro per consentire ad altri meno titolati aspiranti la vittoria del concorso (tra cui Corsi Alessandro, che confermava di avere subito pregiudizi per la sua carriera, avendo rifiutato di sottostare alle indicazioni del Prestamburgo e del Galletti; Montresor Elisa pretermessa dal concorso di Reggio Calabria del 2002 vinto da Prestamburgo Sonia; Scokai Paolo, cui fu chiesto da Arfini Filippo di ritirarsi essendo già stati individuati gli idonei e presiedendo la commissione il Prestamburgo; Eboli Giuseppina che confermava di avere subito danni alla

barriere per causa della c.d. cabina di regia; Innocenti Leonardo che riferiva di avere avuto ostacoli alla carriera da Marinelli e Prestamburgo).

Al termine della lunga indagine, il p.m. di Trieste, premesse delle considerazioni in diritto relativamente alla "nuova" figura di abuso di ufficio, reato proprio avente come elementi costitutivi la violazione di legge o regolamento e il dolo intenzionale (la condotta deve esser diretta a realizzare un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o altri o un danno ingiusto ad altri), concludeva che sebbene senza specifica violazione di una norma, il Prestamburgo avesse effettivamente orientato i concorsi accademici controllando la gran parte dei Direttori di Dipartimento, che a loro volta avrebbero dovuto controllare i docenti dei quali erano i referenti.

Tali risultati erano il frutto di un'attività di persuasione che faceva leva sul *timore di ritorsioni* e sulla speranza dall'altra parte di una *futura occasione propizia* in ragione del proprio comportamento compiacente.

Il Prestamburgo è definito un soggetto dalla personalità dominante, capace di orientare le scelte volontarie della quasi totalità dei docenti che appartengono alla comunità scientifica degli economisti agrari.

Come riferiva il prof. Anania, d'altronde, era talora lo stesso soggetto più titolato che, a fronte di candidature meno autorevoli, ricevuto l'invito a ritirarsi, accettava de plano, evitando così di mettere la commissione nell'imbarazzo di trovare una motivazione adeguata alla sua esclusione; tali comportamenti erano la tacita accettazione delle regole del gioco e segnavano l'appartenenza del singolo docente al meccanismo perverso di partecipazione ai concorsi.

Pertanto, attraverso questo sistema, che viveva al di sopra delle regole che avrebbero dovuto governarlo, si era creato un gruppo di potere nel quale il Prestamburgo aveva una posizione apicale.

"Nel sistema definito cabina di regia ha rilievo assoluto il consenso raggiunto con una capillare penetrazione nei Dipartimenti che coinvolge sostanzialmente ogni docente o aspirante tale della materia", in un intreccio ritenuto inestricabile tra chi portava gli ordini e chi li riceveva, adeguandosi per convenienza e nell'ottica conformista del *do ut des*.

"Lo scambio di favori è dunque la regola, la valutazione discrezionale di titoli (su cui il sindacato del giudice penale deve arrestarsi per i motivi sopra cennati) lo strumento di avanzamento. Il ricorso al giudice amministrativo come mezzo di risoluzione delle storture più evidenti un rischio che infatti lo emargina".

Un sistema fondato sulla reciproca compiacenza e organizzato capillarmente, funzionante sotto la implicita minaccia di porre ostacoli alla carriera di chi non si adeguasse, era ragguagliabile, prosegue il p.m., a un sistema mafioso.

“In via di paradosso, va detto che l'affermazione del prof. Paris che attaglia al caso di specie la fattispecie dell'art. 416 bis c.p. non manca di una sua forza suggestiva e descrittiva esatta; in detta fattispecie, in cui si disegnano quali elemento costitutivi l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo (ossia dell'esistenza di un gruppo di potere assolutamente predominante e sostanzialmente onnipotente) e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva si descrivono... i caratteri peculiari della condizioni in cui vivono...la loro vita accademica i docenti del SSDD in disamina, timorosi per gli sviluppi della carriera, della mancata conferma, della mancata idoneità ai concorsi ai quali dovessero partecipare”.

Ne derivava la reiterata violazione del principio di imparzialità; il suggerimento capillare delle composizioni delle commissioni, l'intervento attraverso i referenti sui candidati che non avessero voluto fare un passo indietro significava acquisire il controllo anche indiretto ma globale del sistema dei concorsi.

La conclusione del p.m., che tra le righe si legge amara, è che la nuova formulazione dell'art. 323 c.p. impedisse di potersi ravvisare un abuso di ufficio in siffatte situazioni.

Anche il c.d. sistema dei santini -ossia i suggerimenti di voto per restringere il campo dei concorrenti sino ad ottenere la composizione di una commissione di concorso tendenzialmente vicina a quella gradita- non violava alcuna disposizione di legge, ma era un efficace strumento di dominio.

Nel decreto di archiviazione il GIP, ripercorrendo sinteticamente le linee della richiesta, affermava che *“il concorso per accedere o essere confermato in un posto di lavoro universitario ha solo la veste apparente di una libera e asettica gara tra concorrenti, mentre è il risultato di una cooptazione da parte di potentati accademici in base a criteri poco limpidi cui non sembra estraneo il nepotismo”.*

Confermano queste conclusioni il complesso delle indagini fiorentine e milanesi; sono stati prodotti in atti in primo grado l'informativa della Polizia Tributaria di Firenze del 20.5.2005, le intercettazioni telefoniche e richieste di relativa proroga, il decreto di perquisizione del 24.5.2005, la relazione di Polizia Tributaria di Milano del 7.2.2005, la richiesta di autorizzazione alla intercettazioni telefoniche e relativo decreto autorizzativo del 15.2.2005.

Gli atti giudiziari, scaturiti dalle denunce del Paris, descrivono pertanto una situazione analoga a quella oggetto delle due e-mail corpo di reato.

La lettura della vicenda sintetizzata da parte del p.m. di Trieste richiedente l'archiviazione appare pertanto corretta e non lascia dubbi in ordine alla fondatezza delle accuse dell'odierno imputato al sistema accademico e specificamente afferenti i criteri di valutazione e conferma dei professori, fondato su una metodologia assimilabile a quella mafiosa.

In questo contesto non costituisce superamento del limite della continenza l'aver utilizzato espressamente per descrivere la situazione termini quale mafia accademica e "cupola", certamente sgraditi a coloro cui erano rivolti.

Ed invero non sono scriminate quelle espressioni che trasmodino in una "incontrollata aggressione verbale" del soggetto criticato e "trasmodino in termini gravemente infamanti e inutilmente umilianti" (Cass. V, n. 29739 del 4.5.2010 Andreotti).

Così espressioni pretestuosamente denigratorie o sovrabbondanti rispetto alla critica del fatto divengono gratuita lesione dell'altrui onore e reputazione.

In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto concretare il reato in parola nell'attacco personale ad un consigliere comunale cui era stata riferita la frase "ti stai comportando da cretino", esulando completamente la frase dai temi della seduta del consiglio in corso e trasmodando in una mera aggressione alla sfera della capacità personali del soggetto leso, inutile nel contesto politico in cui fu pronunciata (Cass. V n. 31096 del 4.3.2009, Sparta e altro).

Diversamente è stata ritenuta scriminata la critica contenuta in una lettera recapitata al Consiglio Comunale, nella quale erano rivolte aspre critiche a un consigliere concernente fatti risultati veri, relativi al cumulo di molteplici cariche politiche remunerate, all'incompatibilità di molte di esse, stigmatizzandone l'attività in quanto preordinata ad "arraffare" il più possibile per sé "fregandosene" del resto (Cass. V n. 27339 del 13.6.2007, P.G. in proc. Tortoioli).

Ebbene, come si accennava, nel contesto dei fatti accertati, l'utilizzo di termini come mafia accademica e "cupola" (non a caso virgolettata) vuole essere esemplificativo della metodologia attraverso la quale il gruppo di potere capeggiato dal Prestamburgo operava.

Dette espressioni non sono affatto sovrabbondanti rispetto alla critica del fatto né trasmodano in una aggressione personale gratuita, ulteriore e scollegata dalle circostanze oggetto di denuncia.

Al contrario, il metus su cui si fonda una associazione illecita che trova la sua forza persuasiva nel metodo intimidatorio appare proprio la condizione nella quale si trovavano i soggetti operanti nel settore universitario oggetto delle indagini, che agivano in ossequio a un codice non scritto di regole imposte sotto la larvata minaccia di ritorsioni e ostacoli alla carriera.

Di qui, solo in apparenza la vittima prestava il proprio consenso ad adeguarsi al sistema, cui sottostava nella speranza di potere beneficiare in futuro di un trattamento favorevole da coloro che riconosceva, adeguandosi alle indicazioni ricevute, come i propri referenti.

L'utilizzo del termine "cupola" descrive pertanto una lobby reale, con il proprio apice e i propri sodali, in parte artefici e in parte vittime di un meccanismo torbido al quale chi voleva fare carriera doveva sottostare.

Ebbene, in questo meccanismo si inseriscono efficacemente le indicazioni di voto (i c.d. santini), che raggiungevano in maniera capillare tutti coloro che potevano influire sulla formazione delle commissioni.

Pertanto, sotto il profilo della correttezza formale, i toni aspri e diretti della critica appaiono in linea con l'oggetto della denuncia del Paris e affatto ultronei o inutilmente e gratuitamente denigratori della reputazione dei soggetti coinvolti.

Si deve osservare infine che nel contesto di indagini che hanno ampiamente confermato il nucleo delle accuse del Paris, ha scarso pregio la questione relativa al conteggio dell'esatto numero delle presenze del Prestamburgo e degli altri appellanti nelle commissioni di conferma.

Ha lamentato la difesa delle parti civili che il Giudice di Pace avesse recepito acriticamente le indicazioni del Paris, laddove sulla scorta della documentazione prodotta avrebbe potuto verificarne la falsità, distinguendo opportunamente tra commissioni di valutazione e commissioni di conferma e rilevando che in queste seconde gli appellanti figuravano avere partecipato solo una volta.

L'oggetto delle accuse del Paris è però molto più ampio; il sistema accademico invero è ritenuto viziato nel suo complesso e queste accuse hanno trovato conferma negli atti giudiziari appena esaminati.

Paris ha descritto un mondo accademico compiacente e carrierista gestito, anche e soprattutto attraverso il sistema di designazione delle commissioni esaminatrici, come uno strumento di potere personale.

E date queste premesse è evidente che la doglianza principale degli appellanti sia proprio quella di essere stati accusati di avere costituito per interessi privati una "cupola" ovvero di essere stati paragonati ad una associazione a delinquere di stampo mafioso; in questo contesto, che ha tuttavia trovato conferma nelle indagini e dunque riscontro nella realtà, il conteggio esatto delle partecipazioni dei singoli interessati alle commissioni di conferma è una mera circostanza di contorno, non in grado di per sé di modificare, peggiorandolo o attenuandolo, il quadro delle accuse a carico degli appellanti.

Tanto più che dalle lettura degli atti giudiziari emerge che la partecipazione alle commissioni poteva essere gestita indirettamente mediante soggetti referenziati che garantivano, come emerso nei controlli incrociati, il raggiungimento del risultato al di là della fisica presenza del diretto interessato.

In diritto (la massima è in materia il diritto di cronaca ma ben può essere adattata al tema del diritto di critica) deve osservarsi che il limite della verità deve ritenersi rispettato quando la corrispondenza alla realtà sia sostanziale e pur laddove siano riportati dati imprecisi, ma superflui, insignificanti o irrilevanti perché "incapaci da soli di immutare, alterare o modificare la verità oggettiva" del fatto (Cass. V n. 37463 del 21.9.2005, Amici).

Deve peraltro osservarsi che la reiterata presenza nelle commissioni di conferma tra gli altri appellanti del Chironi (soggetto la cui posizione dalla lettura degli atti emerge in maniera più defilata), è una indicazione affatto priva di fondamento e anzi documentata proprio agli atti di parte civile.

Infatti, si trovano allegati alla produzione della parte civile del 9.10.2006 e del 5.4.2007 i documenti relativi all'anno 2003 e concernenti le commissioni di conferma per straordinari (allegato 5A), dove compaiono tra gli altri i nominativi come commissari effettivi di Chironi, Tudisca, Bacarella e Prestamburgo; tale presenza è ribadita nei documenti del 2003 relativi alle sedute del CUN per le designazioni delle commissioni di conferma degli straordinari di cui alle valutazioni comparative del 1999 (allegato 5B), dove per la valutazione bandita il 26.3.99 e per quella bandita il 30.3.1999 tra gli altri sono presenti come effettivi Prestamburgo, Bacarella, Tudisca e Chironi (quest'ultimo peranto presente come effettivo sia nella commissione di conferma relativa alle valutazioni bandite nel '99 all'Università di Bologna che nello stesso anno all'Università di Pisa).

Peraltro, vi è in atti prova che i nominativi dei soggetti in questione – Chironi, Tudisca (questi invero parte civile revocata) e Bacarella- fossero quelli dei soggetti che il Prestamburgo riteneva di massima affidabilità per le indicazioni di voto.

Il peso di ciascun ordinario nelle votazioni è specificato, infatti, in uno sconcertante modello di votazione proposto per professori ordinari (v. allegato alla sesta memoria difensiva del 22.12.2008 dell'imputato), dove al singolo docente, identificato con le lettere da A a D a seconda della categoria di appartenenza è attribuito un valore numerico (alla A, ritenuta la più affidabile, tra 0,8 a 1,0).

Ebbene, il Prestamburgo indicava, oltre se stesso ed altri, Chironi, Bacarella e Tudisca con la lettera A, nel senso che riteneva certo che il "santino" inviato a questi nominativi venisse recepito correttamente.

A conferma di ciò, si trova ancora prodotta agli atti una missiva inviata nel 1991 (v. allegato alla sesta memoria difensiva del 22.12.2008 dell'imputato) dal Prestamburgo al Bacarella, al Bellia e Idda in cui il primo spiegava a quale logica corrispondesse il "tabellone" degli ordinari, indicando la quaterna dei professori vincenti e il nominativo del quinto membro effettivo; anche in questo caso nel gruppo ordinari Chironi, Tudisca, Bacarella (e naturalmente lo stesso Prestamburgo) sono indicati con la lettera A ovvero come appartenenti alla categoria dei referenti più affidabili.

In definitiva lo scenario rappresentato dal Paris ha trovato una complessiva conferma nella realtà dei fatti, che non può che condurre a confermare la sentenza impugnata sotto tutti i suoi aspetti.

Ne deriva la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Il pesante carico di lavoro del giudice e la delicatezza della questioni affrontate non consente di depositare la sentenza nel termine ordinario ma in quello di giorni 30.

P.Q.M.

Visto l'art. 586 c.p.p.

dichiara inammissibile l'appello proposto da Prestamburgo Mario;

visto l'art. 604- 605 c.p.p.


conferma l'impugnata sentenza e condanna gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Motivazione riservata in giorni 30.

Roma 21.10.2010

Il Giudice

Dr.ssa Laura d'Alessandro



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

IL 16 NOV 2010



IL CANCELLIERE
Dot.ssa M. Elisa Peruzzi